



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

---

**CONTRATTO PER LA EROGAZIONE ED ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN FAVORE DI  
PERSONE IN CONDIZIONI DI SORDOCECITÀ E PLURIMINORAZIONE PSICOSENSORIALE IN ETÀ GIOVANE E  
ADULTA.**

**TRA**

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**, con sede legale in Bari, alla via Lungomare Starita n° 6 rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore di seguito indicata anche come "ASL BARI, ASL o Committente", che opera per sè ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia,

**E**

La **FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS**, di seguito indicata anche come "Erogatore, Ente Gestore o Centro" nella persona del in qualità di Presidente il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente

**PREMESSO CHE**

- Sin dal 2003 è emersa l'esigenza di attivare un servizio nella Regione Puglia in favore di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali pugliesi già seguiti dalla Lega del Filo d'Oro presso il proprio Centro di Riabilitazione di Osimo.
- Per l'attivazione di detto servizio è stata individuato l'utilizzo dell'immobile noto come "ex Preventorio" sito in Molfetta SP 112 km 2+00 di proprietà della ex AUSL BA/2 con uno specifico progetto di attuazione ove era previsto altresì la ristrutturazione dello stesso per adeguare gli ambienti al servizio da svolgere.
- Con delibera DGR n. 1882 del 30.11.2004 è stato approvato il suddetto progetto con i relativi atti inerenti sia il protocollo d'intesa per l'erogazione del servizio che la concessione d'uso della struttura, con il mandato alla ASL BA/2 per la relativa sottoscrizione, avvenuta in data 14/01/2005 registrato ad Ancona il 20.01.2005 al n. 293 serie 3. Il "Centro" di Molfetta (Ba) è stato tipizzato come Servizio Socio Sanitario a gestione sperimentale.
- Con delibera DGR n. 438 del 25.03.2008 la Regione Puglia ha autorizzato il funzionamento della struttura denominata "Centro Socio Sanitario Residenziale per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali" con 40 posti letto residenziali e 15 diurni. In conseguenza della stessa DGR, è stato sottoscritto apposito Regolamento di Funzionamento, approvato dalla ASL BARI con Deliberazione n. 837 del 23/07/2008.
- Con DGR n. 582 del 02.04.2014 la Regione Puglia la Regione ha preso atto che la fase di sperimentazione gestionale si è conclusa con buoni riscontri, confermando la necessità di fornire tramite il Centro di Molfetta riposte specialistiche a persone – pugliesi e non – in condizioni di sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale in età giovane e adulta. Con il medesimo provvedimento, è stata definita la natura del Servizio, confermato il numero dei posti letto e definite rivisto le rette di ricovero, rimettendo alla ASL di Bari gli adempimenti attuativi della predetta DGR.
- Con DGR n. 1146 del 28.06.2018 la Regione Puglia ha definito nuovi requisiti organizzativi relativi

alla RSA per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, confermando la natura sociosanitaria del Servizio e l'importo delle rette di ricovero.

- Con delibera DGR n. 1293 del 20.09.2022 la Regione Puglia ha determinato un aggiornamento delle rette di ricovero per i Servizi resi da strutture sociosanitarie nell'ambito di RSA e Centri diurni, fissando la nuova retta di ricovero anche per "RSA e CENTRO DIURNO disabili sordociechi e pluriminorati psicosensoriali" gestito dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus di Osimo.
- Con DGR n. 659 del 16/05/2023 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2023", pubblicata sul BURP n. 61 del 26.06.2023, recepita da questa Asl con Delibera del Direttore Generale n. 1506 del 24/07/2023 è stato definito il fondo di remunerazione 2023 per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie per la Asl Ba, ricomprendente anche le prestazioni oggetto del presente contratto.
- Con relazione prot. n. 54332 del 4.7.2023 il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ha relazionato in ordine alla precedente gestione sotto il profilo tecnico economico per gli anni 2012-2023 evidenziando l'economicità dell'attuale gestione affidata alla Lega del Filo d'Oro;
- Con separato atto di conciliazione sono stati definiti i pregressi rapporti negoziali fino alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Con relazione prot. 61922 del 03/08/2023, agli atti dell'Area Servizio Socio Sanitario della Asl, è stato confermato il buon esito della gestione sinora condotta e l'opportunità di proseguire la stessa, al fine di non interrompere l'indispensabile continuità assistenziale dei pazienti attualmente in carico nelle more di ulteriori indicazioni regionali in merito, già richieste dalla Direzione Strategica Asl ai competenti Uffici Regionali con nota prot. 97496 del 25.07.2023 agli atti, alla quale non hanno fatto seguito riscontri, alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Pertanto, nelle more di ulteriori determinazioni regionali, l'Ente Gestore e la ASL di Bari in attuazione delle richiamate DD.GG.RR. hanno inteso disciplinare il rapporto e la gestione del servizio con il presente atto, la cui validità, dunque, è estesa a tutte le AA.SS.LL. interessate, in forza del mandato contenuto nelle DD.GG.RR. stesse.
- L'Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere autorizzato giusta DGR n. 438 del 25.03.2008 ad erogare prestazioni sociosanitarie di RSA e centro diurno per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, per il seguente numero di posti: 40 persone in regime residenziale e n. 15 persone in regime diurno. A questi posti autorizzati si aggiungono n. 2 posti letto per ricoveri d'emergenza o di sollievo per le famiglie.
- L'erogatore si impegna a trasmettere all'Area Socio Sanitaria della ASL la seguente documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dal RR n. 5/2019:
  - elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale, ai sensi del R.R. n. 5/2019 e s.m.i.;
  - Carta dei Servizi;
  - Regolamento interno aziendale;
- L'erogatore si impegna a presentare all'Area Servizio Socio Sanitario della ASL dichiarazione, resa ai sensi dell'art.38 e dell'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, con la quale si attesta:
  - di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 ex L. 1423/56;
  - di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
  - di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorchè applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale,



ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;  
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- L'ASL BA intende avvalersi del suddetto Centro nell'attuazione delle attività socio-sanitarie integrate a favore di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali pugliesi realizzate nel proprio territorio di competenza, e, pertanto, il presente Accordo contrattuale ha la durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà annualmente, tacitamente, sino ad un massimo di anni 9, fatte salve eventuali indicazioni Regionali sul punto, che dovessero medio tempore intervenire, alle quali la Asl darà immediata e conforme esecuzione.
- Ai sensi dell' art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, la quota di spesa sanitaria per l'assistenza fornita ai disabili ospitati nelle RSA è pari al 70% per le prestazioni di mantenimento in favore di disabili gravi.
- Le rette di ricovero sono così determinate con DGR Puglia 1293/2022:
  - Servizio Residenziale: € 229,48
  - Servizio Diurno: € 95,72
- La retta totale viene suddivisa in un 70% di quota sanitaria a carico del SSR e un 30% di quota sociale a carico dell'utenza, secondo la normativa vigente.
- Il riconoscimento della retta giornaliera si interrompe qualora l'Utente inserito a tempo pieno si assenti dal Centro per un periodo superiore ad una settimana (i rientri in famiglia sono previsti dalla programmazione Educativo-Riabilitativa individualizzata); per il Servizio Diurno, invece, vengono riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza.
- Per il riconoscimento e pagamento della retta di ricovero, la Lega del Filo d'Oro Onlus emetterà fatture differenziate alle AASSLL competenti con cadenza concordata con ciascuna ASL.
- Per eventuali utenti residenti in altre Regioni, la ASL di appartenenza sarà responsabile di autorizzare il ricovero e riconoscere la liquidazione delle relative fatture

#### **RICHIAMATI**

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- l'art.6, commi 5° e 6° della Legge 23.12.94, n. 724
- l'art.2, comma 8° della Legge 28.12.95, n.549
- l'art.1, comma 32° della Legge 23.12.96, n.662
- l'art.32, comma 8° della Legge 27.12.97, n.449
- l'art.72, comma 1° della Legge 23.12.98, n.448
- l'art.8-quinques e art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- la Legge regionale n.25 del 3 agosto 2006;
- la Legge regionale n.26 del 9 agosto 2006;
- la Legge regionale n.12 del 24 settembre 2010 "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"



- 
- La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;
  - il Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.5 e s.m.i.;
  - il Regolamento Regionale 18 aprile 2011 n.6 (BURP n.62/2011) "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";
  - la Deliberazione di Giunta regionale n.1512/2020;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017

#### IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- di quanto statuito nel DPCM 12/01/2017 (LEA) per cui le prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale sono da considerarsi al netto della quota della eventuale retta a carico del Comune o dell'utente;

#### TUTTO CIO' PREMESSO,

#### TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI STIPULA

il presente contratto per adesione, con validità annuale dalla data di sottoscrizione, rinnovabile tacitamente, di anno in anno per un massimo di anni 9 (nove), fatte salve eventuali indicazioni regionali è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali in favore di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali residenti in Puglia iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL, come di seguito disciplinato.

#### ART. 1

#### Valore delle premesse e degli allegati

#### Piano delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, sulla base del fabbisogno regionale per i posti letto di RSA disabili di cui al RR n. 5/2019 e del fondo unico di remunerazione regionale approvato annualmente (da ultimo, con DGR 659 del 16/05/2023 per il corrente anno 2023) da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie di RSA e centri diurni da strutture private, e sulla base del fondo unico di remunerazione aziendale riveniente dal predetto fondo unico regionale sulla base dei posti letto di RSA e centri diurni accreditati insistenti nel territorio della ASL, in considerazione dell'analisi dei dati relativi al fabbisogno di prestazioni sanitarie di RSA nel proprio ambito territoriale e della domanda di prestazioni di RSA espressa da parte degli assistiti delle altre AA.SS.LL della Puglia della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni sociosanitarie di RSA erogabili a totale/parziale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), con la compartecipazione alla relativa quota da parte dell'utente/Comune così come disposta dalla DGR n.1293/2022 assegna all'Erogatore, e si impegna ad acquistare annualmente il pacchetto di

prestazioni individuate per tipologia e numero costituente il Piano delle Prestazioni, così meglio esposto:

NUMERO POSTI DA CONTRATTUALIZZARE	TARIFFE
per n. 40 p.l. MANTENIMENTO DISABILI GRAVI – persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, oltre n. 2 posti per ricoveri di sollievo	<b>€ 160,64</b> (tariffa giornaliera, pari al 70% della tariffa complessiva, a carico Asl)
per n. 15 posti CENTRO DIURNO DISABILI	<b>€ 67,00</b> ( tariffa giornaliera pari al 70% della tariffa complessiva, a carico Asl)
<b>Tetto massimo complessivo invalicabile di remunerazione</b>	<b>€ 2.744.011,20</b>

	TARIFFA REGIONALE	QUOTA A CARICO	IMPORTO A CARICO	n. posti	IMPORTO annuale A
<b>Prestazioni residenziali di mantenimento disabili gravi</b>	€ 229,48	70%	€ 160,64	<b>40 +2 ricoveri sollievo</b>	<b>€ 2.462.611,20</b>
<b>Prestazioni semiresidenziali di mantenimento disabili gravi</b>	€ 95,72	70%	€ 67,00	<b>15 posti</b>	<b>€ 281.400,00</b>

3. Il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare annualmente calcolato tenuto conto della quota a carico della Asl costituisce per l'Erogatore il **TETTO DI SPESA INVALICABILE DI REMUNERAZIONE**, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra;
4. Il tetto di spesa complessivo rappresenta il limite massimo di spesa (tetto invalicabile di remunerazione) e costituisce per l'Erogatore un tetto unico (senza alcuna distinzione tra il tetto per pazienti residenti nella ASL e pazienti residenti nelle altre AA.SS.LL. della Regione Puglia);
5. In ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio sanitario regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa assegnato.

## ART. 2

### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, in via graduata:
  - a) dalle clausole del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'erogatore relativamente alle attività e prestazioni

- contrattuali;
- b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore di cui l'erogatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non sia materialmente allegata, forma parte integrante del presente atto;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### ART. 3

#### Destinatari dei servizi assistenziali erogati dal Centro

1. La ASL BA si avvale del Centro per l'assistenza residenziale a favore di Persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali: persone affette da pluridisabilità caratterizzate da:
  - minorazioni a entrambi i canali sensoriali della vista e dell'udito, totale o parziale, eventualmente combinate con disabilità intellettive o altre minorazioni
  - minorazioni ad almeno un canale sensoriale combinate con altre minorazioni (disabilità intellettive, disabilità motorie, disturbi comportamentali)
2. È possibile l'accesso al Centro per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, giovani e adulte; non consentito il ricovero di persone in età superiore a 64 anni mentre è possibile autorizzare la permanenza di utenti già ricoverati, oltre la soglia dei 64 anni di età.

### ART. 4

#### Finalità ed obiettivi

1. L'organizzazione del centro deve garantire alle persone ospiti:
  - a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
  - b) la socializzazione, all'interno del centro, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
  - c) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengono con l'ospite relazioni di carattere affettivo;
  - d) gli ospiti del Centro possono recarsi all'esterno delle strutture se le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della Centro.
2. Il Centro è autorizzato ad ospitare n. 40 persone in regime residenziale e n. 15 persone in regime diurno. A questi posti autorizzati si aggiungono n. 2 posti letto per ricoveri d'emergenza o di sollievo per le famiglie.
3. Il servizio diurno è attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì-negli orari 9,00 – 17,00.
4. Il Centro si farà carico del trasporto degli utenti inseriti in regime diurno, fruitori dei servizi sanitari e delle prestazioni riabilitative erogate presso la sede di Molfetta.
5. Il trasporto prevede il ritiro del paziente dal proprio domicilio e l'accompagnamento presso la sede Centro in Molfetta, sia per la tratta di andata che di ritorno.
6. Le prestazioni erogate dal Centro sono di seguito elencate:

- 
- terapie riabilitative e attività motorie
  - attività occupazionali
  - apprendimenti d'aula di tipo cognitivo, comunicativo, culturale
  - attività di laboratorio espressivo-creative
  - sviluppo delle autonomie sulle attività domestiche
  - uscite ed esperienze di socializzazione
  - assistenza sanitaria generica e specialistica
  - assistenza e sostegno nell'igiene e cura della persona
  - assistenza e sostegno nelle normali attività quotidiane.
7. Oltre alle prestazioni sopra elencate il Centro fornisce servizi generali di vitto (anche tramite diete personalizzate), di lavanderia e guardaroba, di trasporto effettuato con mezzi idonei (allo scopo di garantire la possibilità di frequentare le attività esterne ed effettuare accertamenti sanitari).
8. L'attività educativo – riabilitativa, centrale nell'intervento individuale, investe numerose aree di sviluppo delle capacità, abilità e competenze:
- area senso – percettiva
  - potenziamento funzionale (se possibile) dei sensi residui e, comunque, mantenimento delle capacità di utilizzo dei sensi ai fini dello sviluppo delle abilità cognitive, della comunicazione, dell'orientamento e mobilità, dell'autonomia personale;
  - area motoria
  - programmi di fisiokinesiterapia, generalizzazione degli schemi grosso e fino motori e trasferimento di abilità di coordinazione bi - manuale e oculo - manuale in attività di indipendenza, attività fisica e motoria per prevenire processi invalidanti;
  - area cognitiva
  - mantenimento e potenziamento delle competenze cognitive per lo sviluppo di abilità integranti, della comunicazione, dell'autonomia personale e dell'orientamento e mobilità, in un'ottica di interazione sociale;
  - area della comunicazione
  - ampliamento e potenziamento dei codici comunicativi anche con ausili tecnologici al fine di migliorare l'autonomia personale, l'integrazione e i rapporti sociali e prevenire comportamenti di isolamento e disadattivi;
  - area adattivo – sociale
  - mantenimento e, se possibile, potenziamento delle abilità di gestione delle proprie emozioni e autocontrollo dell'ansia nelle varie espressioni di vita quotidiana e nel rapporto con gli altri; sviluppo dell'autostima e delle abilità relative al competere, cooperare, condividere e al rispetto delle regole ai fini di un funzionale adattamento comportamentale in ogni contesto sociale;
  - area dell'autonomia personale – indipendenza
  - mantenimento delle abilità raggiunte e potenziamento delle competenze nelle azioni di cura della propria persona; sviluppo, potenziamento e consolidamento delle abilità di gestione, delle attività domestiche e di cucina; sviluppo e potenziamento delle attività occupazionali.
9. In stretta collaborazione con i "Servizi Territoriali" della Lega del Filo d'Oro di Molfetta, il Centro offre un supporto, attualmente non oggetto di accreditamento, a utenti non ricoverati presso il Centro (bambini, giovani e adulti), con interventi domiciliari ed in ambito scolastico, a cura di



personale educativo e sanitario; inoltre, mette a disposizione alcuni servizi e professionalità in ambito riabilitativo, educativo, occupazionale e ludico all'interno del "Centro" (ad esempio musicoterapia, idrokinesiterapia, attività occupazionale, consulenze odontoiatriche presso il gabinetto interno al Centro, programmi di "Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale", supporto del "Tecnico di ausili informatici", etc.).

10. Il "Centro", altresì, supporta le famiglie seguite sul territorio con attività di orientamento al bisogno e percorsi di parent training
11. Per la necessità di prestazioni di medicina specialistica di preminente interesse per la patologia trattata, l'Ente gestore avvierà rapporti di collaborazione con medici specialisti.
12. Per consulenze/prestazioni specialistiche in ambito neurologico, fisiiatrico, psichiatrico, otorinolaringoiatrico, oculistico, odontoiatrico, il presente Atto autorizza la sottoscrizione di apposite convenzioni con la ASL BARI che potrà mettere a disposizione – anche a titolo oneroso – Medici specialisti e strutture, nel rispetto delle normative vigenti. Il "Centro" formulerà alla Direzione Sanitaria della ASL BARI apposite richieste, in forza delle quali verranno attivati gli adempimenti conseguenti.
13. Il "Centro" e la ASL BARI potranno reciprocamente avvalersi di eventi e programmi di aggiornamento per il personale, programmati e gestiti dall'uno o dall'altra e a ciò si impegnano a comunicare le proprie iniziative e a concordare futuri programmi formativi comuni e di ricerca

#### **ART. 5**

##### **Durata ed opzioni**

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta sottoscrizione, ha durata annuale e viene trasmesso dalla ASL alla Regione Puglia –Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale– Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ed alle AASSLL pugliesi.
2. Alla scadenza annuale il contratto si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, sino ad un massimo di anni 9 (nove), fatte salve apposite indicazioni/ determinazioni regionali che dovessero medio tempore intervenire, cui la Asl darà tempestiva esecuzione.
3. In caso di mancata successiva sottoscrizione di accordo contrattuale gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché la ASL, d'intesa con i Comuni di residenza dell'assistito, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

#### **ART. 6**

##### **Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'erogatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'erogatore Garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.





3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni sociosanitarie ed al Regolamento interno di gestione ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso l'erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con le tariffe regionali. L'erogatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL, assumendosene la medesima ogni relativa alea.
5. L'erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'erogatore si obbliga a consentire alla ASL, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:
  - a) l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n.5/2019, per quanto applicabile, anche per quanto attiene il personale in organico;
  - b) lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
  - c) l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
  - d) la qualità dei pasti erogati.

#### **ART. 7**

##### **Obbligazioni specifiche per l'erogatore**

1. L'erogatore si obbliga:
  - a) a gestire direttamente l'attività sociosanitaria oggetto del presente contratto ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 5/2019, per quanto applicabili.
  - b) a sollevare e tenere indenne la ASL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL sia dalla Regione purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
  - e) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i



- nominativi dei nuovi responsabili;
- f) a garantire, 24 ore su 24 ore per tutto l'anno, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del DPCM 12 gennaio 2017, le prestazioni per le quali è stato contrattualizzato;
- g) a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n.5/2019;
- h) ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da RR 5/2019 (compreso quello dei servizi esternalizzati);
- i) ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia socio-sanitaria e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, ovvero nei servizi esternalizzati, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici della ASL;
- j) a comunicare all'Area Sociosanitaria l'organico complessivo, distinguendo i nominativi degli operatori dedicati per il presente Accordo per le prestazioni residenziali e semiresidenziali
- k) all'utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella struttura; l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente alla ASL;
- l) ad una corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali resi in forma scritta, forniti agli operatori e inseriti nella documentazione del Centro, per 1- alzate 2- bagno e pulizia; 3- conservazione e somministrazione dei farmaci; 4-inserimento e dimissione della struttura; 5- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione 6- prevenzione e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito; 7- prestazioni sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, ecc.; 8- procedure operative per far fronte alle emergenze;
- m) ad adottare:
- un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo fornito agli operatori che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso di ogni struttura;
  - un programma di miglioramento e strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
  - un percorso di miglioramento e qualificazione per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali specifici degli ospiti affetti da demenza.
  - tali programmi vanno conservati nella documentazione del Centro;
- n) ad osservare le disposizioni del RR 5/2019 – art. 7.1 e 7.3 – per la somministrazione dei pasti;
- o) a consegnare ad ogni utente o suo congiunto o tutore responsabile del ricovero la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell'avvenuta consegna.
- p) quale intestatario del rapporto contrattuale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che le stesse vengono prestate sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della struttura, con esclusione di qualsiasi forma di diverso esercizio delle stesse;
- q) a consentire l'accesso del volontariato e delle associazioni di tutela per specifiche attività integrative, in conformità alla normativa regionale vigente;



- 
- r) si obbliga a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei pazienti;
- s) Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica sospensione e risoluzione del presente Accordo con le modalità previste dal successivo articolo 19 e la comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- t) Le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali si rivolgeranno alla Lega del Filo d'Oro di Osimo per prestazioni valutative e per brevi ricoveri di "trattamenti a termine", eventualmente funzionali all'inserimento presso il Centro di Molfetta (Ba), seguendo le modalità vigenti in Puglia in materia di ricoveri ex art. 26 L. 833/78 e le tariffe fissate dalla Regione Marche, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Strategica della Asl di residenza del paziente, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
- u) Le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, in particolare i minorenni, potranno ottenere le predette prestazioni indipendentemente dalle attività svolte dal Centro di Molfetta (Ba), alle seguenti condizioni:
- intervento valutativo della durata di 1 settimana o intervento precoce di 3 settimane per bambini di età inferiore a 4 anni
  - trattamento intensivo, della durata di 3 settimane, con una frequenza all'incirca biennale e compatibilmente con le disponibilità del Centro di Osimo.
2. La ASL BARI valuterà, inoltre, la possibilità di ricoveri estensivi presso il Centro di Osimo per casi particolari previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Strategica della Asl di residenza del paziente, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
3. Per i predetti ricoveri estensivi in Osimo la Asl Ba riconoscerà, comunque, le tariffe massime di cui all'art. 1 del presente contratto.

#### **ART. 8**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'erogatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'erogatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto (attività eventualmente esternalizzate tipo somministrazione pasti, pulizie)
3. L'erogatore è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i.
4. L'erogatore si obbliga pena la risoluzione del presente accordo contrattuale, e ai sensi dell'art. 9, comma 5 lett. f) L.R. n. 9/2017 e s.m.i., pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei



lavoratori.

#### ART. 9

##### Obblighi in materia di Sanità elettronica

1. L'erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. L'erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale.

#### ART. 10

##### Obblighi e adempimenti della Azienda Sanitaria Locale

1. La ASL BA è tenuta a:
  - a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe al ricovero. I controlli devono essere effettuati con cadenza trimestrale ( D.G.R. n. 1491 e s.m.i.);
  - b) verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti nel Regolamento n. 5/2019, con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
  - c) verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui di cui al R.R. n.5/2019, ove applicabile, e della DGR n. 1146/2018;
  - d) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore;
  - e) la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti ed eventuali altre osservazioni;
  - f) eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
  - g) eseguire i pagamenti con le modalità di cui al successivo art. 15;
  - h) ad assicurare i seguenti interventi di rilievo sanitario richiesti dal Centro quali:
    - ASSISTENZA MEDICA DI BASE  
L'assistenza medica di base nei confronti degli ospiti disabili all'interno delle residenze è affidata ai medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.
    - ASSISTENZA SPECIALISTICA  
L'assistenza medica specialistica è prestata dalla ASL con le stesse modalità previste per la generalità dei cittadini, previa prescrizione del MMG. Tale assistenza viene erogata presso gli ambulatori dell'Azienda o presso gli ambulatori esterni convenzionati. Nel caso di soggetti non autosufficienti impossibilitati a raggiungere i servizi dell'Azienda, le prestazioni specialistiche possono essere erogate dai medici specialisti dell'Azienda presso la struttura ospitante, ai sensi dell'art. 32

dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Le prestazioni specialistiche erogate agli ospiti provenienti da altre ASL saranno oggetto di compensazione nell'ambito della mobilità sanitaria.

- **FORNITURA DI FARMACI E DI DISPOSITIVI SANITARI**

L'erogazione delle forniture dei farmaci e dei dispositivi sanitari previsti dal Dipartimento Farmaceutico avviene in esecuzione delle attuali disposizioni della Regione ed atti esecutivi dell'ASL.

**FORNITURA DEI FARMACI**

La fornitura dei Farmaci deve prevedere che:

- siano erogati esclusivamente farmaci di fascia A; non è possibile in alcun caso richiedere farmaci di fascia C, fatte salve le categorie previste dalla normativa regionale;
- i farmaci di fascia H devono essere richiesti dallo specialista su apposita modulistica per i farmaci di fascia H;
- per quanto attiene le sostanze stupefacenti la richiesta viene presentata con le modalità specifiche previste dalla normativa vigente e, in particolare, su distinto ed apposito modulario predisposto, con n.3 schede per ogni richiesta, ed allegando allo stesso copia della prescrizione del medico di base;
- la Struttura Residenziale dovrà disporre di un Registro di carico e scarico dei prodotti medicinali forniti dalla ASL a cura del Responsabile Sanitario e annotare sulle cartelle degli ospiti la terapia farmacologica somministrata giornalmente.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da personale sanitario debitamente autorizzato per iscritto dal Responsabile Sanitario del Centro.

- **FORNITURA DI DISPOSITIVI E PRESIDII**

La fornitura di protesi ed ausili ha luogo secondo le procedure previste dal DPCM 12/01/2017 (LEA) e dal D.M. 332/99 per quanto compatibile con il predetto DPCM e dalle norme regionali integrative in materia, previa autorizzazione del Distretto di residenza dell'assistito.

Gli ausili per l'incontinenza sono a carico della ASL. L'erogazione degli stessi seguirà le seguenti modalità: 1) Richiesta di fornitura dei presidi sanitari inoltrata al Distretto di residenza dell'assistito; 2) Autorizzazione all'erogazione dei presidi da parte del Distretto, previa verifica del Piano Assistenziale dell'assistito; 3) Consegna dei presidi, da parte del fornitore, presso la sede del Centro.

I presidi ad uso comune, ad esempio siringhe, garze, ecc., sono forniti dalla farmacia della ASL sulla base di apposita richiesta a firma del Coordinatore Sanitario del Centro e comunque secondo modalità concordate.

Non saranno oggetto di fornitura le attrezzature quali carrozzine, alzapersona, letti ortopedici ecc. per le quali il Centro provvederà direttamente.

## **ART. 11**

### **Modalità di accesso e dimissioni**

1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del RR. n.5/2019, per quanto applicabile.
2. Il Distretto Socio Sanitario attraverso la P.U.A. (Porta Unica di Accesso) e la Direzione del "Centro"



forniscono a chiunque ne abbia interesse, un'ampia informativa sull'attività, sui servizi e sulle prestazioni che il "Centro" offre.

3. Alla richiesta del servizio da parte della famiglia di un disabile, l'Assistente Sociale raccoglie alcune informazioni essenziali sul candidato e verifica se il caso rientra nelle competenze istituzionali dell'Ente gestore e, in caso affermativo, illustra l'iter da seguire per istruire la pratica per il ricovero.
4. L'Equipe Tecnica del "Centro", su richiesta, potrà produrre la documentazione istruttoria sulla base di conoscenze del caso già acquisite per precedenti ricoveri e trattamenti presso altri servizi dello stesso Ente gestore. Diversamente, sarà necessario un breve ricovero, della durata di alcune settimane, presso il Centro di Riabilitazione di Osimo (AN) della Fondazione Lega del Filo d'Oro, dove l'utente verrà sottoposto alle specifiche procedure diagnostico-valutative ai fini della richiesta di ammissione ai servizi del Centro di Molfetta (si veda art. 10).
5. Con tale presentazione e valutazione, i "proponenti" sottoporranno la pratica all'Unità Valutativa Territoriale di competenza, composta come da atto deliberativo di costituzione ed integrata di ulteriori eventuali figure professionali facenti anche capo al Servizio Riabilitazione competenti per le patologie; in parola, l'UVM emette giudizio di inserimento, valutando il piano di trattamento riabilitativo proposto dal Centro, per la definitiva autorizzazione al ricovero, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
6. Considerate le caratteristiche di pluridisabilità grave e gravissima degli utenti nonché la specificità del Servizio, è consentita la possibilità di ricoveri di lungodegenza, senza scadenza temporale.
7. Sia i ricoveri a lungo termine che eventuali proroghe degli utenti residenti nella Regione Puglia vengono disposti dalle Unità di Valutazione Multidimensionali dei Distretti Socio Sanitari competenti per residenza, secondo le normative vigenti, eventualmente per rogatoria.
8. Per i ricoveri autorizzati con scadenza, la ASL BA potrà accorpate tutti gli utenti da valutare (per competenza diretta o per rogatoria) in sedute concentrate nei mesi di febbraio ed ottobre di ciascun anno.
9. Altri due posti letto saranno utilizzati per casi di emergenza o di sollievo per le famiglie; tali ricoveri dovranno essere autorizzati con medesime modalità e condizioni.
10. L'immissione nel Centro dei pazienti residenti nell'ambito territoriale della ASL avverrà a cura dell'Area Sociosanitaria della ASL previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) del Distretto Socio Sanitario competente per residenza. La stessa UVM che ha valutato provvederà ad effettuare le rivalutazioni e le eventuali proposte di proroga. La permanenza o la dimissione dell'assistito sarà comunque convalidata dall'Area Sociosanitaria della ASL. Il soggetto disabile o suo familiare o tutore avanza richiesta di ospitalità (su apposito modulo della ASL) alla PUA e/o al Distretto di residenza indicando la residenza preferita, nell'ambito di quelle che hanno sottoscritto accordo contrattuale con l'ASL e indicate in apposito elenco messo a disposizione del Distretto dall'Area Sociosanitaria. Il Distretto autorizza, previa valutazione dell'UVM, l'ospitalità presso la residenza indicata dal soggetto disabile o presso altra residenza in caso di mancata disponibilità di posto letto per il ricovero nella residenza indicata.
11. Il Centro adotta una "Lista d'Attesa" unica per tutte le richieste provenienti dalle AASSLL pugliesi, sia per inserimenti residenziali che diurni, che rimane a disposizione dell'Area Sociosanitaria. Come riportato nella "Carta dei Servizi", il calendario dei ricoveri, vista la specifica peculiarità dell'utenza

tiene conto dei seguenti criteri:

- particolari condizioni dell'utente
  - presenza di problemi comportamentali non facilmente controllabili nel contesto familiare
  - condizioni di salute di difficile gestione da parte della famiglia
- difficoltà della situazione familiare
  - assenza di uno o entrambi i genitori
  - genitori in età avanzata
  - genitori in precaria situazione di salute
  - presenza di un altro familiare disabile, abitualmente all'interno del nucleo familiare
  - assenza di altre figure di supporto all'interno del nucleo familiare
- compatibilità con l'utenza già inserita
- luogo di residenza della famiglia: normalmente, il trattamento a ciclo diurno è consentito a utenti che risiedono in zone limitrofe rispetto al Centro.
- ordine cronologico di iscrizione.

12. La lista dei suddetti ospiti prenotati può essere modificata solo per situazioni d'urgenza, intendendosi con ciò alta necessità di cure sociosanitarie, e in caso di dimissioni protette dai Presidi ospedalieri, in conformità a quanto stabilito con la DGR 691/2011. In tali casi si determina una priorità di ammissione nella struttura.
13. Il Centro s'impegna, ogni qualvolta si liberi un posto letto, ad informare a mezzo e-mail ovvero telegramma la famiglia e/o il tutore legale dell'utente primo nella lista di prenotazione affinché detto posto letto possa essere occupato quanto prima: in caso di mancato riscontro il Centro è autorizzato a contattare il successivo utente in lista di prenotazione. Il Centro comunicherà all'Area Sociosanitaria dell'Asl Bari il nominativo e la data di dimissione del paziente dimissionario; contestualmente, invierà il nominativo e data di ingresso del paziente che sarà inserito in sostituzione del paziente dimesso. Tale procedura, a valere sia per il residenziale che per il diurno;
14. La Famiglia, in caso di ricovero dell'utente in Ospedale può chiedere, entro le 24 ore, al Centro la sospensione temporanea dell'inserimento. In questo caso l'assistito non viene cancellato dalla lista per trenta giorni, salvo ulteriori comunicazioni da parte dei familiari e valutazione da parte del Distretto sociosanitario di residenza.
15. Le dimissioni dei soggetti ricoverati possono essere decise, oltreché volontariamente dagli stessi, dall'UVM del Distretto che ha autorizzato il ricovero o direttamente dalla struttura, in accordo con l'UVM, in presenza delle sottoelencate condizioni:
  - a. accertata impossibilità del rispetto, da parte del soggetto disabile, della vita comunitaria;
  - b. accertata morosità nel pagamento delle quote sociali delle rette di soggiorno che rimangono a carico diretto dei residenti o dei Comuni.
  - c. Delle dimissioni dovrà darsi comunicazione scritta entro tre giorni al competente Distretto e all'Area Servizio Sociosanitario della ASL.
16. La mancata frequenza immotivata del centro diurno per periodi superiori ai 10 gg consecutivi equivale alla dimissione volontaria, come definito nell'art. 3 R.R.5/2019.
17. Il Centro, in caso di eventuali improvvisi allontanamenti dell'ospite, fornirà immediata

comunicazione alle Autorità competenti nonché ai familiari ed ai Servizi competenti (Distretto, Comune, Area Servizio Sociosanitario).

18. In generale, il Centro ospita assistiti residenti nel territorio pugliese. Per posti occupati da assistiti residenti in ASL diversa da quella in cui insiste la struttura, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza dell'assistito si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL sottoscrittrice del presente contratto e con il "Centro", al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. Per i pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui insiste la struttura il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverrà da parte della Asl inviante, come previsto infra nel presente accordo contrattuale.

#### **ART. 12**

##### **Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette**

##### **PRESTAZIONI RESIDENZIALI**

1. L'ASL per il mantenimento del posto in struttura, in seguito ad assenze causate da ricoveri ospedalieri, il cui periodo non può superare i 20 giorni, riconoscerà il 70% della quota sanitaria spettante alle Residenze, in considerazione dei costi fissi rimanenti a carico del Centro. In caso di ricoveri superiori a 20 giorni, l'UVM del Distretto in cui si trova la struttura valuta la situazione del paziente al fine della verifica e aggiornamento del progetto personalizzato.
2. Il ricovero in ospedale e l'eventuale successivo rientro nel Centro dovranno essere comunicati per iscritto entro tre giorni al competente Distretto e all'Area Sociosanitaria della ASL. I suddetti ricoveri ospedalieri devono essere documentati dal cartellino di dimissione ospedaliera, ovvero dal certificato di morte (da allegare alla comunicazione di rientro in residenza o di decesso inviato all'Area Sociosanitaria).
3. Il Centro, nella fattura mensile da inviare alla ASL, dovrà specificare il numero delle giornate di ricovero ospedaliero per la opportuna contabilizzazione.

#### **ART. 13**

##### **Monitoraggio e controllo**

1. Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata.
2. A tale scopo l'ente gestore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.
3. Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL attiva controlli propri tramite i Servizi Ispettivi aziendali quali SISP, SPESAL, SIAN e UVAR a propria discrezione, sia periodici che straordinari, le cui risultanze i suddetti Servizi inviano alla Direzione generale, al Direttore del Distretto, all'Area Sociosanitaria, alla Regione Puglia. L'obiettivo è il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

#### **ART. 14**

##### **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'erogatore dalla ASL, in forza del presente contratto, è quello





- stabilito dalla tariffa di cui alla DGR n. 1293/2022, di cui all'art. 1 del presente contratto.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente punto 1 del presente articolo.
  3. La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare l'importo previsto dalla tariffa di riferimento regionale per le RSA. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

**ART. 15****Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento della quota di spettanza ASL Ba di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ASL BA. La ASL potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare, effettuare controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese. Il pagamento delle prestazioni erogate ed autorizzate dalla ASL sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dall'erogatore (o con cadenza da concordare con le singole AASSL, per le altre Asl regionali).
2. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di degenza effettivamente erogate e comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.
3. Ciascuna fattura emessa dall'erogatore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL.
4. Il pagamento delle fatture emesse dall'erogatore sarà effettuato dalla ASL secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
5. La ASL predispone i pagamenti previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
6. L'erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti nè in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'erogatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.
8. L'Erogatore si impegna a consegnare la notulazione delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia.
9. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'erogatore ed importo liquidato e pagato dalla Azienda ASL, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:



10. ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
11. richiedere alla Azienda ASL., entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
12. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.

#### **ART. 16**

##### **Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal SSR e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale.
2. E' fatto divieto di occupare un posto oggetto del presente accordo contrattuale da parte di assistiti residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, fatto salvo per gli utenti attualmente già inseriti presso il "Centro".

#### **ART. 17**

##### **Responsabile dell'esecuzione dell'accordo**

La ASL invidua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel Direttore dell'Area Sociosanitaria.

#### **ART. 18**

##### **Riservatezza**

1. L'erogatore, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'erogatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza dei dati personali dei pazienti.

#### **ART. 19**

##### **Sospensione - risoluzione**



1. La ASL nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente contratto potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da notificarsi senza preavviso all'erogatore.
2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento del Centro il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e risolto di diritto.

**ART. 20****Utilizzo della struttura**

1. Con riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 582/14, la ASL BARI, riconosce, con separato e contestuale atto, alla Lega del Filo d'Oro Onlus la concessione d'uso della struttura "Ex Preventorio" di Molfetta (BA), sita sulla S.P. n. 112 Molfetta-Terlizzi, per l'utilizzo descritto nel presente Protocollo d'intesa e nei precedenti atti richiamati, la cui durata è annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e sarà, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di anni 9 (nove), fatte salve eventuali indicazioni/determinazioni regionali che dovessero salvo eventuali modifiche alla normativa di riferimento che dovessero intervenire successivamente
2. Per l'utilizzo della struttura, la Lega del Filo d'Oro corrisponderà alla ASL un canone annuale di concessione pari ad € 154.842,00.
3. Con il presente atto, la Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus si impegna inoltre a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'intera durata dell'atto stesso, fatto salvo per eventuali modifiche normative di riferimento che intervengano successivamente al presente Contratto (art. 4 dell'Atto di Concessione d'uso allegato) e/o interventi straordinari sostanziali secondo quanto previsto in analogia all'art. 1005 del C.C. (art. 4 dell'Atto di Concessione d'uso allegato)
4. Per le spese e impegni futuri per la manutenzione straordinaria, la ASL si riserva di effettuare compensazione con il mancato riconoscimento del canone di concessione di cui innanzi e con l'uso della struttura per tutta la sua durata sopra richiamata. In caso di risoluzione anticipata saranno definite tra le parti le modalità di rimborso.

**ART. 21****Danni, responsabilità civile**

1. L'erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

**ART. 22****Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

1. L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
2. Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento la tariffa vigente al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazione tariffaria da parte della Regione, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituirà il

presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.

3. Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, non comportano alcun obbligo di remunerazione per l'Azienda Sanitaria Locale e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.

#### **ART. 23**

##### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Fondazione LEGA DEL FILO D'ORO ONSLUS e la ASL BARI è competente il Tribunale BARI.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m.i. le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

#### **ART. 24**

##### **Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Bari, 8 agosto 2023

**ASI\_BARI**

**FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS**  
**Il Presidente**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (*Valore delle premesse e degli allegati- Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti nella Puglia*), 2 (*Norme regolatrici e disciplina applicabile*), 3 (*Destinatari dei servizi assistenziali erogati dal Centro*), 4 (*Finalità ed obiettivi*), 5 (*Durata ed opzioni*), 6 (*Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità*), 7 (*Obbligazioni specifiche per l'erogatore*) 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*), 9 (*Obblighi in materia di Sanità elettronica*), 10 (*Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale*), 11 (*Modalità di accesso e dimissioni*), 12 (*Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette*), 13 (*monitoraggio e controllo*), 14 (*Corrispettivi*), 15 (*Fatturazione e pagamenti*), 16 (*Prestazioni erogate nei confronti di residenti*



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

---

*al di fuori della Regione Puglia), 17 (Responsabile dell'esecuzione dell'accordo), 18 (Riservatezza), 19 (Sospensione-risoluzione), 20 (Allegati), 21 (Danni, responsabilità civile), 22 ( Dichiarazione di conoscenza da parte dell'erogatore e norme finali), 23 ( Foro competente ), 24(Clausola di Salvaguardia).*

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

**ASL,BARI**  
**Il Direttore Generale**

**FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS**  
**Il Presidente**

1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

4. Conclusion



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

---

**CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA EX PREVENTORIO SITO NEL COMUNE DI MOLFETTA (BA) PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIOSANITARI PER PERSONE SORDOCIECHE E PLURIMINORATE PSICOSENSORIALI**

**TRA**

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**, con sede legale in Bari, alla via Lungomare Starita n° 6 rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore [REDACTED], di seguito indicata anche come "ASL BARI, ASL o Committente", che opera per sè ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia,

**E**

La **FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS**, di seguito indicata anche come "Erogatore, Ente Gestore o Centro" nella persona del [REDACTED], in qualità di Presidente il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente

**PREMESSO che**

- La Giunta Regionale Puglia con propria deliberazione del 19 marzo 2002 n. 210, ha approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed ha autorizzato, in via sperimentale, l'attivazione delle sole RSA pubbliche completate al 100%.
- La citata deliberazione è stata assunta per rendere operative le strutture già realizzate e quelle in via di completamento e concorrere all'attivazione dei servizi socio – assistenziali territoriali nella prospettiva dell'attuazione del Piano Sanitario Regionale 2002 – 2004 di cui alla D.G. n. 2087 Del 27 dicembre 2001.
- Sino ad oggi, però, sia per i diversi problemi connessi all'attuazione del Piano di Riordino Ospedaliero, sia per la difficoltà o impossibilità per le Aziende USL di assicurare la gestione diretta delle RSA per carenza di personale non risolvibile in conseguenza delle disposizioni di cui alle leggi 289/02 e 350/03, non si è potuto dare corso all'organizzazione e gestione di dette RSA, il cui inutilizzo provoca il decadimento delle strutture.
- Nel contesto del PSR 2002 – 2004, e della stessa citata deliberazione è stata prevista la possibilità di autorizzare iniziative di sperimentazione gestionale ovvero altre forme di collaborazione con il privato per la gestione delle RSA pubbliche e l'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di organizzazione e gestione di RSA destinate ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti.
- A seguito della nota dell'ARES del 10/11/03 prot. n. 4810, con la quale è stato trasmesso il progetto formulato dalla Lega del Filo d'Oro di Osimo, l'AUSL BA/2 con provv. n. 93 del 18/02/04 ha espresso parere favorevole tecnico funzionale per la realizzazione c/o l'ex Preventorio di Molfetta di un Centro socio-sanitario residenziale sperimentale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.

- Il Direttore Generale dell'AUSL BA/2 ha espresso tale parere in quanto attualmente nella Regione Puglia non sono presenti Istituti che accolgono soggetti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali e gli utenti di competenza migrano in altre regioni. Inoltre l'Azienda ha rappresentato che la Lega del Filo d'Oro, provvisoriamente accreditata con il S.S.N. con DGR della Regione Marche n. 3501/97, per efficienza organizzativa ed esperienza professionale risulta essere l'Ente che a livello nazionale riscuote maggior credito per l'assistenza ai disabili pluriminorati dell'udito e della vista.
- L'ex Preventorio di Molfetta, struttura individuata per la realizzazione del "Centro" di cui sopra, è stato ristrutturato, ai sensi dell'art.20 della L.67/88, per essere utilizzato nell'ambito dell'attività territoriale con posti letto di R.S.A. e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti con concessione edilizia n. 5483 del 26.02.1998.
- Tale destinazione è stata confermata dal Piano di Riordino della Rete Ospedaliera con DD.GG.RR. n.1087 del 2 agosto 2002 e n. 1429 del 30/9/2002.
- Con delibera n. 569 del 20.04.2004 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha autorizzato la predetta AUSL Bari/2 a procedere alla sperimentazione gestionale del "Centro", ai sensi della L. 405/2001, atteso che la Lega del Filo d'Oro possiede nel campo specialistico professionale il "know how" gestionale necessario a garantire le risposte sanitarie e socio sanitarie specifiche e soddisfacenti per le persone sordocieche e pluriminate psicosensoriali.
- La struttura individuata per la realizzazione del Centro socio sanitario sperimentale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali è quindi quella dell'ex preventorio sito in Molfetta Strada Provinciale Molfetta-Terlizzi previa realizzazione delle opportune modifiche di adeguamento per l'espletamento delle attività riabilitative e terapeutiche assistenziali individuate nel progetto di cui sopra predisposto dalla Lega del Filo d'Oro per 40 posti letto e che la stessa si è resa disponibile ad eseguire in proprio detti interventi di adeguamento.
- In 14/01/2005 registrato in Ancona il 20.01.2005 al n. 293 serie 3, è stato sottoscritto l'atto di concessione d'uso della struttura di cui trattasi unitamente al protocollo d'intesa per la gestione del servizio.
- La Struttura è stata adeguata e ristrutturata in accordo con la ASL con spese anticipate dalla Lega del Filo d'Oro ONLUS, ed è operativa dal 2007 con autorizzazione all'esercizio ed accreditamento DGR n. 438 del 25.03.2008 nonché al funzionamento con Deliberazione ASL BARI n. 837 del 23.07.2008.
- Con DGR n. 582/14 la Regione Puglia ha confermato la prosecuzione del servizio in favore di persone sordocieche e pluriminate psicosensoriali da svolgere presso il complesso predetto.
- Con delibera DGR n. 1146 del 28.06.2018 la Regione Puglia ha determinato leggere modifiche agli standard organizzativi, confermando la natura del Servizio e l'importo delle rette di ricovero.
- Con delibera DGR n. 1293 del 20.09.2022 la Regione Puglia ha determinato un aggiornamento delle rette di ricovero per i Servizi resi da strutture sociosanitarie nell'ambito di RSA e Centri diurni, fissando la nuova retta di ricovero anche per "RSA e CENTRO DIURNO disabili sordociechi e pluriminorati psicosensoriali" gestito dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus di Molfetta.
- Con relazione prot. n. 54332 del 4.7.2023 il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ha relazionato in ordine alla precedente gestione sotto il profilo tecnico economico per gli anni 2012-2023



evidenziando l'economicità dell'attuale gestione affidata alla Lega del Filo d'Oro;

- Con relazione prot. 61922 del 03/08/2023 agli atti dell'Area Servizio Socio Sanitario della Asl, è stato confermato il buon esito della gestione sinora condotta e l'opportunità di proseguire la stessa, al fine di non interrompere l'indispensabile continuità assistenziale dei pazienti attualmente in carico nelle more di ulteriori indicazioni regionali in merito, già richieste dalla Direzione Strategica Asl ai competenti Uffici Regionali con nota prot. 97496 del 25.07.2023 agli atti, alla quale non hanno fatto seguito riscontri, alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Pertanto, nelle more di ulteriori determinazioni regionali, l'Ente Gestore e la ASL di Bari in attuazione delle richiamate DD.GG.RR. hanno inteso disciplinare il rapporto e la CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA oggetto del presente atto.
- Con separato atto di conciliazione sono stati definiti i pregressi rapporti negoziali fino alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Tutto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2**

La ASL BARI concede in uso esclusivo alla Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus, per la prosecuzione del servizio e gestione del Centro socio-sanitario residenziale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali con 40 posti letto residenziali, in regime di accreditamento, di cui alle DDGGRR citate in premessa e nonché per 15 posti per trattamenti a ciclo diurno (oltre a due posti letto aggiuntivi per "ricoveri di sollievo") e per le proprie attività istituzionali, i seguenti beni immobili e relative pertinenze ed accessori:

\* complesso immobiliare denominato ex Preventorio di Molfetta distinto NCEU – Comune di Molfetta - Partita Catastale 2475, Foglio n. 41, Particella n. 14, Zona Cens. 1, Cat. B/2, Superficie 41.085 e così come meglio individuato nella planimetria allegata sotto la lettera A) che comprende anche l'area a servizio dell'edificio e il parco in generale.

Le parti sottoscriveranno contestualmente al presente atto un Contratto per la gestione dei servizi del Centro socio sanitario e regolamentazione dei rapporti.

#### **Articolo 3**

La struttura è già in possesso della concessionaria sulla base dei titoli precedenti e proseguirà con la presente concessione alle condizioni appresso specificate.

#### **Articolo 4**

La presente concessione d'uso della struttura di cui all'art. 2 ha durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di anni 9 (nove), fatte salve eventuali modifiche normative di riferimento, ovvero indicazioni regionali che interverranno successivamente al presente atto come in appresso meglio precisato.

Al rilascio dell'immobile tutte le opere autorizzate di migliorie, nonché beni e manufatti ugualmente autorizzati ed interposti rimarranno alla concedente senza che la stessa possa pretendere il pristino stato

dei luoghi. Qualora nel corso del rapporto intervengano modifiche sostanziali al quadro normativo regolamentare attualmente vigente e sul quale è stato sottoscritto il presente accordo e tali da provocare l'impossibilità a qualsiasi titolo di proseguire nel rapporto stesso e l'erogazione dei servizi istituiti, le parti valuteranno la situazione e, per il caso che debba dichiararsi la risoluzione della presente concessione, la definizione dei rapporti reciproci è rimessa all'esame della commissione di conciliazione di cui al successivo art. 9 e, in caso di mancato accordo, al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 10 che dovranno anche tener conto del rimborso per le spese straordinarie sostenute dalla concessionaria in esecuzione del presente accordo o quelli successivi.

#### **Articolo 5**

L'onere a carico della concessionaria per l'uso della struttura è stabilito in Euro 154.842,00 e può essere compensato a saldo con tutte le spese anticipate dalla stessa concessionaria per l'adeguamento e ristrutturazione e interventi straordinari, nonché per ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per il buon funzionamento della struttura; mentre gli eventuali interventi straordinari sostanziali per garantire l'uso della struttura individuati secondo quanto previsto in analogia all'art. 1005 del C.C. rimangono a carico della concedente.

In caso di risoluzione anticipata del presente atto saranno definite tra le parti le modalità di rimborso residuo.

#### **Articolo 6**

Sono a carico della Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus i seguenti obblighi:

- a) utilizzare il complesso immobiliare esclusivamente per le attività svolte ai fini educativo-riabilitativi delle persone disabili pluriminorati psicosensoriali ed istituzionali dell'Ente;
- b) rispettare gli standards organizzativi, strutturali e tecnologici, previsti dalle leggi regionali e nazionali, per garantire la qualità delle prestazioni;
- c) consentire a richiesta dell'ASL e del Comune a tutti i controlli e le verifiche circa l'utilizzo del bene e lo svolgimento dell'attività;
- d) mantenere nei rapporti con gli utenti, loro familiari e con il pubblico comportamenti improntati alla massima comprensione e disponibilità oltreché alla migliore consapevolezza della delicatezza dell'attività espletata e della sostanziale rappresentanza dell'ASL nello svolgimento di una attività che rientra fra i compiti istituzionali dell'ASL stessa;
- e) sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile come indicato nel precedente articolo 5, ed a conservare il tutto con cura e massima diligenza ed impegnandosi a restituire l'immobile alla scadenza del presente rapporto, salvo rinnovo, in buono stato salvo il normale deterioramento o diversi accordi;

#### **Articolo 7**

La ASL Bari, quale concedente, ha diritto di accedere in ogni tempo agli immobili concessi onde accertare lo stato di manutenzione, la loro conduzione in conformità alle finalità della presente concessione, nonché ogni altro elemento e circostanza attinente al rapporto concessorio.

#### **Articolo 8**



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI  
Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 0653434072

E' istituita una commissione paritetica di conciliazione formata da n° 6 membri, tre dei quali nominati dall'ASL Bari e tre dalla concessionaria, con il compito di esaminare e dirimere in via conciliativa tutte le questioni attinenti alla esecuzione del presente atto e dei relativi rapporti instaurati, ad eventuali inadempienze ed alla risoluzione dei rapporti stessi.

Il Presidente della Commissione è espresso dall'ASL BARI nell'ambito dei membri di sua designazione.

I compiti della Commissione principalmente sono:

valutare periodicamente, secondo le date fissate dalla Commissione stessa, l'andamento del rapporto concessorio e le problematiche che dovessero insorgere;

esaminare le eventuali inadempienze contestate per iscritto dalle parti facendo quanto possibile per accordarsi sul termine e le modalità di rimozione di tali inadempienze.

espletare le altre competenze attribuite dal presente atto o dalle parti di comune accordo.

#### Articolo 9

Qualora in sede di commissione di conciliazione di cui al precedente articolo non si raggiungano accordi e non venga eseguito quanto concordato, le parti, previa diffida con precisazione e comprova delle rispettive ragioni da comunicarsi con P.E.C. con prefissione di un termine congruo per la risposta definitiva, adiscono un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Bari per il caso che i due arbitri non si accordino sul suo nominativo.

Gli arbitri procederanno con arbitrato rituale, decidendo secondo diritto.

L'arbitrato avrà sede e svolgimento a Bari

#### Articolo 10

In caso di vendita del complesso immobiliare oggetto della presente concessione l'ASL Bari concede alla Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus il diritto di prelazione.

#### Articolo 11

La presente concessione d'uso sostituisce ed annulla la precedente sottoscritta tra le parti in data 14/01/2005.

#### Articolo 12

Ai fini fiscali il presente atto è sottoposto alle agevolazioni previste dal D.L.vo n. 460/97 artt. 17 e 22 essendo la struttura utilizzata per il perseguimento dei propri fini statutari della concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Bari, 8 agosto 2023

ASL BARI  
Il Direttore Generale

FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS  
Il Presidente